

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

L'Educandato Statale della SS. Annunziata di Firenze, in persona del Presidente, dott. Giorgio Fiorenza, con sede in Firenze Piazzale del Poggio Imperiale n. 1, P.I. 80020110484, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Palasciano (C.F. PLSNRC62B12612S) congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Tortorelli (C.F. TRTRFL63B24C069P) entrambi del foro Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo loro studio in Firenze viale Belfiore 33, come da mandato in allegato telematico al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 27.07.2022, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi pec: enrico.palasciano@firenze.pecavvocati.it e raffaele.tortorelli@firenze.pecavvocati.it e al fax n. 055362136

CONTRO

- Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via Portoghesi n. 12;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via Portoghesi n. 12;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

- Tenuta Valsanzibio s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Valsanzibio di Galzignano Terme (PD) via Diana n. 2;
- Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Lecco Piazza Stazione n. 4;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Firenze Palazzo Strozzi Sacratì;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- della nota prot. N. 2056 del 03.06.2022 e comunicata in pari data con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Luigi Scaroina, del Ministero della Cultura ha comunicato l'esclusione della domanda del ricorrente in quanto il vincolo interessante il bene oggetto dell'intervento non integrerebbe i requisiti fissati dall'Avviso in oggetto. In particolare, il bene risulterebbe interessato non da un vincolo puntuale ma da un "vincolo paesaggistico" di area diffusa vasta nei termini sopra esposti (**Doc. n. 1**);
- dell'Avviso Pubblico datato 30.12.2021 del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (**Doc. n. 2**);
- del Decreto n. 504 del 21.06.2022 con il quale il Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria di merito complessiva

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

delle proposte ammesse a valutazione e le graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro Nord - Sud), tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso del 30.12.2021, riportate agli allegati A B1 e B2, parti integranti e sostanziali del medesimo decreto (**Doc. n. 3**);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anteriore e successivo, anche sconosciuto e segnatamente dei possibili provvedimenti di assegnazione delle risorse alle proposte ammesse a finanziamento e di ogni altro atto di incognita data e numero, se adottati.

FATTO

L'Educandato Statale della SS Annunziata di Firenze (d'ora in poi Educandato) è un Istituto dello Stato con personalità giuridica pubblica e dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il primo Statuto dell'Istituto è stato approvato con Decreto n. 396 del 02.06.1895.

Ai sensi dell'art. 27 della Legge 20.07.1962 e dell'art. 204 del D. Lgs 16.04.1994, n. 297, all'Educandato è stata concessa in uso gratuito perpetuo la Villa Medicea del Poggio Imperiale, con annesso Giardino Storico all'italiana, il tutto posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 1.

La Villa è parte del sito seriale delle Ville e Giardini Medicei della Toscana ed è inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale, tutelato dall'Unesco dal 2013 (**Doc. n. 4**).

Il verde della Villa del Poggio Imperiale è costituito da un ampio parterre semiellittico antistante l'edificio e, a partire dal lato sud-ovest, da un giardino di forma quadrata; ulteriori spazi sono costituiti da tre cortili interni al

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

corpo della Villa e da un ampio cortile posteriore. Il giardino vero e proprio e quello che si estende sul lato sud-occidentale ed è formato da un parterre e da un boschetto selvatico di lecci.

§§§§

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in data 30.12.2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, per un finanziamento di € 190.000.000,00.

L'Avviso è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e giardini italiani pubblici e privati di particolare interesse culturale (artistico, storico, botanico e paesaggistico) al rafforzamento dell'identità dei luoghi, al miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini con creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica.

L'art. 3 dell'Avviso, oltre ad indicare una serie di obblighi a carico dei soggetti proponenti, stabilisce che possono presentare domanda di finanziamento:

1) i proprietari o possessori a vario titolo di parchi e giardini di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 2 dell'Avviso;

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

- 2) i provvedimenti di tutela possono riguardare sia direttamente il giardino che l'immobile del quale il giardino è pertinenza;
- 3) nel caso di possessori o detentori, l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento;
- 4) la dichiarazione del soggetto proponente di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento, l'indicazione del vincolo ai sensi all'art. 1, comma 2 dell'Avviso, di essere in possesso delle qualità professionali e tecniche per la realizzazione dell'intervento, di essere a conoscenza che il Ministero della Cultura si riserva il diritto di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ed infine di avviare l'intervento entro il 31.01.2023;
- 5) in sede di presentazione della domanda, il proponente deve allegare a pena di esclusione una serie di documenti tra i quali quello che attesti e certifichi l'esistenza del vincolo di cui all'art. 1, comma 2, dell'Avviso Pubblico.

Dato il particolare e rilevante interesse culturale e storico della Villa Medicea del Poggio Imperiale e del Giardino Italiano pertinenziale, in data 14.03.2022 l'Educandato ha quindi presentato una domanda di finanziamento, con prot. n. 2035258/22, per il restauro e recupero funzionale del giardino all'italiana, Ninfeo e Selvatico della Villa del Poggio Imperiale, con una richiesta di finanziamento di € 1.757.000.000,00 (**Doc. n. 5**).

Con nota prot. n. 2056 del 03.06.2022 (**Doc. n. 1**), il Responsabile Unico del Procedimento del Ministero della Cultura ha comunicato l'esclusione della domanda di finanziamento presentata dall'Educandato *“in quanto il vincolo interessante il bene oggetto dell'intervento non integra i requisiti*

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

fissati dall'Avviso in oggetto. In particolare, il bene risulta interessato non da un vincolo puntuale ma da un vincolo paesaggistico di area vasta nei termini sopra esposti”.

Con PEC del 21.06.2022 (**Doc. n. 6**), l'Educatore ha proposto al Responsabile Unico del Procedimento un'istanza di riesame sottolineando che con provvedimento del 26.06.2013, la Villa Medicea del Poggio Imperiale ed il relativo Giardino all'italiana pertinenziale era stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Unesco in ragione della Convenzione di Parigi del 16.11.1972, ratificata dall'Italia con legge 184/1977.

In ragione di tale riconoscimento, il bene è indiscutibilmente soggetto alla tutela prevista e disciplinata dalla legge 20.02.2006 n. 77 il cui titolo è “*Misure speciali di tutela e di fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientali, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO*”.

L'istanza di riesame, come sopra presentata, ad oggi, non ha avuto alcun esito.

Contro i provvedimenti in epigrafe, pertanto, il ricorrente insorge per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12.02.2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 16.11.1972, RATIFICATA

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

CON LEGGE 184/1977 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO DEL MINISTERO DELLA CULTU- RA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20.02.2006 N. 77.

Nella domanda di finanziamento per il restauro e recupero funzionale del giardino all'italiana, l'Educandato, in ragione di quanto previsto nell'Avviso Pubblico del Ministero della Cultura, ha specificato che la Villa Medicea del Poggio Imperiale ed il relativo giardino pertinenziale:

- 1) è oggetto di vincolo paesaggistico ex lege 1497/39;
- 2) con provvedimento del 26.06.2013, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Unesco in ragione della Convenzione di Parigi del 16.11.1972, ratificata dall'Italia con legge 184/1977;
- 3) con nota del 03.02.2022, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana ed Umbria, proprietaria del sito, ha specificato che si tratta di un immobile soggetto alla disciplina del D. Lgs 42/2004;
- 5) con nota prot. n. 6069 del 10.03.2022, lo stesso Ministero della Cultura ha indicato che ogni intervento sull'immobile deve essere soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004, in quanto lo stesso è oggetto di un vincolo preesistente. Infatti, seppure non prodotto unitamente alla domanda di finanziamento, sulla Villa Medicea del Poggio Imperiale e sul giardino pertinenziale è costituito vincolo architettonico, con provvedimento n. 34 del 05.01.1954, ex lege 1089/1939.

Con il provvedimento impugnato, il Responsabile Unico del Procedimento ha escluso la domanda dell'Educandato in quanto il vincolo paesaggistico

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

ex lege 1497/1939 non riguarderebbe il singolo bene ma un'intera area del territorio comunale, dette anche bellezze d'insieme, di cui all'art. 136, comma 1, lettera a), c) e d) e, quindi, non integrerebbe i requisiti previsti dall'Avviso.

A parte la valenza giuridica della motivazione, il Ministero della Cultura ha tralasciato di considerare gli altri provvedimenti di tutela specifici sulla Villa Medicea del Poggio Imperiale.

In particolare, non è stata minimamente considerata la circostanza che l'intero sito, dal 2013 risulta essere Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Si tratta di una omessa valutazione, illegittima per i motivi che seguono.

La missione 1, componente 3, investimento 2.3 del PNRR approvato dal Regolamento UE 2021/20141 e definito nei termini esecutivi dal D.L. 31.05.2021 n. 77, è finalizzata alla rigenerazione ed alla riqualificazione dei parchi e giardini storici in quanto siti di bellezza e luoghi identitari per le comunità urbane.

In ragione di tale missione, il Ministero della Cultura, in data 30.12.2021 ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione dei parchi e giardini.

L'art. 1 del predetto Avviso, nel definire le finalità e l'ambito di applicazione, al primo comma chiarisce che *“L'Italia possiede un patrimonio vastissimo di ville, parchi e giardini storici di rilevante interesse culturale. Molti di questi luoghi, testimonianza della cultura artistica e degli interessi naturalistici dei secoli passati, **sono di tale rilevanza da essere dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, come ad esempio.....omissis..**”*

Al secondo comma viene specificato che l'”Avviso è finalizzato a sostenere

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

i progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D. Lgs n. 41/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della legislazione precedente (legge 364/1909; legge 778/1922; legge 1089/1939; D. Lgs 490/1999)”.

Dalla lettura sistematica della norma, si ricava che la protezione ha per oggetto giardini e parchi che abbiano un interesse culturale, tutelati e riconosciuti come tali sia dall’Unesco, secondo la normativa di riferimento riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico, sia dalla normativa vincolistica prettamente italiana.

Tale interpretazione, oltre ad essere suffragata dal dato letterale della norma, laddove di intenda tutelare luoghi di **“tale rilevanza da essere dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità”**, trova fonte legislativa nella legge 20.02.2006 n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO) che all’art. 1 recita *“ I siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977 n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge*

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

27 settembre 2007 n. 167, sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale”.

L’art. 2 della medesima legge specifica che *“I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli elementi italiani UNESCO acquisiscono priorità qualora siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti.*

Da quanto sopra è evidente quindi che i siti destinatari dei finanziamenti del PNRR sono non soltanto quelli protetti dalla legislazione indicata al comma 2 dell’art. 1 dell’Avviso, ma anche quelli vincolati sulla base della legislazione internazionale UNESCO, indicati al comma 1 del predetto articolo. Tutela questa recepita dall’ordinamento giuridico italiano sia con la legge di ratifica ma, soprattutto, dalla legge 20.02.2006 n. 77 che, all’art. 2, definisce come prioritari i progetti di finanziamento che hanno per oggetto siti patrimonio dell’umanità.

Infine, questa prospettazione logico-giuridica trova conferma da parte dello stesso Ministero della Cultura laddove, in richieste di chiarimenti pervenute tra il 10 gennaio all’11 febbraio 2022 nella FAQ 6.2, chiarisce che: *“L’Avviso richiama le leggi n. 364/1909, n. 778/1922, n. 1089/1939 e n. 490/1999 ma tali riferimenti sono meramente esemplificativi”* (Doc. n. 7).

La diversa interpretazione da parte del Ministero e quindi la conseguente esclusione della domanda dell’Educandato si pone in evidente contrasto con l’Avviso Pubblico e con le finalità del PNRR.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

(UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COSIGLIO DEL 12.02.2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 31.05.2021 N. 77 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 83 D.LGS. 18.04.2016 N. 50 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 BIS, 6 E 18 LEGGE 241/90 - EC- CESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFET- TO DI MOTIVAZIONE

Abbiamo già evidenziato che dalla domanda di finanziamento presentata dall'Educandato ricorrente si ricava che la Villa Medicea del Poggio Imperiale di Firenze e giardino all'italiana pertinenziale:

- 1) è oggetto di vincolo paesaggistico ex lege 1497/39;
- 2) con nota del 03.02.2022 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana ed Umbria, proprietaria del sito, ha specificato che si tratta di un immobile soggetto alla disciplina del D. Lgs 42/2004;
- 5) con nota prot. n. 6069 del 10.03.2022, lo stesso Ministero della Cultura ha dichiarato che ogni intervento sull'immobile è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004, in quanto lo stesso è oggetto di un vincolo preesistente. Infatti, seppure non prodotto unitamente alla domanda di finanziamento, sulla Villa Medicea del Poggio Imperiale e giardino pertinenziale, è costituito specifico vincolo architettonico con provvedimento n. 34 del 05.01.1954, ex lege 1089/1939.

Tuttavia, il Responsabile Unico del procedimento ha escluso la domanda di finanziamento basandosi soltanto sul vincolo paesaggistico ex lege 1497/39, senza alcuna analisi sia della nota dell'Agenzia del Demanio del 03.02.2022 che della prot. n. 6069 del 10.03.2022 dello stesso Ministero

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

della Cultura.

L'esclusione trova fonte nell'art. 3, comma 10, lett. d) dell'Avviso, laddove è previsto che *“in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione, documento che attesti la presenza del vincolo di cui alla normativa richiamata nel precedente art. 1, comma 2”*.

Tale comportamento e previsione normativa si pone in evidente contrasto con una serie di previsioni legislative richiamate dallo stesso Avviso Pubblico.

A fronte della documentazione prodotta dal ricorrente ed in particolare della nota datata 03.02.2022, l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 6069 del 10.03.2022, dello stesso Ministero della Cultura, il Responsabile Unico del procedimento aveva il *“dovere prima ancora del potere”* (Cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. 1, 19.03.2013 n. 422) di verificare, ovvero promuovere specifica istruttoria sull'esistenza di un vincolo puntuale (vincolo architettonico) sulla Villa del Poggio Imperiale.

Ciò in ragione di una serie di disposizioni normative e degli stessi principi alla base del PNRR.

Innanzitutto, con l'istituto del soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e dal D.L. 24.06.2014 n. 90, nonché dalla legge 241/90 che disciplina, tra l'altro, le regole del giusto procedimento.

Nel caso di specie, il Responsabile Unico del procedimento, sulla base degli elementi presenti nella stessa domanda, avrebbe dovuto azionare il procedimento del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici e quindi richiedere all'Educandato chiarimenti e produzioni do-

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

cumentali specifiche sull'esistenza del vincolo architettonico al fine di “evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie” (Cfr Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014 n. 16).

Ma vi è di più.

In ragione di quanto previsto dagli artt. 3bis e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del procedimento avrebbe dovuto e potuto accertare autonomamente e direttamente, informazioni in possesso della stessa amministrazione.

L'art. 3bis recita “*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*”.

Mentre il comma 1, lettera b) art. 6 della legge 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento “*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni e istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”

Sulla base di tali previsioni normative è possibile affermare che vi è un vero e proprio obbligo in capo al Responsabile Unico del procedimento di acquisire tutte le informazioni possedute dalla stessa amministrazione, ove incomplete, mediante strumenti informatici e telematici al fine di conseguire maggiore efficienza dell'attività amministrativa al cui interno è da ricomprendere anche la finalità di riduzione degli oneri procedurali a carico

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

dei privati.

Si tratta di una prospettiva comportamentale che, oltre ad avere fonte nella legislazione sopra richiamata, costituisce principio dello stesso PNRR. Infatti, nel paragrafo specificamente dedicato alla semplificazione e alla digitalizzazione nel dossier sul PNRR, pubblicato il 21.05.2021 dall'Ufficio Studi di Camera e Senato, si legge che *“Tra le priorità, in questo ambito, vi è l'effettiva attuazione del principio once only (l'amministrazione non chiede al cittadino o all'impresa le informazioni e i dati di cui è già in possesso) attraverso l'accesso alle banche dati ai fini dell'acquisizione d'ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni”*.

In ragione di quanto sopra, il Responsabile Unico del procedimento con una semplice attività istruttoria endogena attraverso gli strumenti informativi avrebbe potuto accertare, anche in ragione della documentazione allegata alla domanda, che sulla Villa del Poggio Imperiale è esistente e costituito un vincolo architettonico come da provvedimento n. 34 del 05.01.1954, ex lege 1089/1939 (**Doc. n. 8**).

La presenza del suddetto vincolo rende illegittimo il provvedimento di esclusione della domanda di finanziamento presentata dall'Educandato.

Si sottolinea che la Villa Medicea del Poggio Imperiale ed i giardini pertinenziali si trovano nella stessa posizione giuridica del Parco e Giardino Storico della Villa Medicea di Careggi (Firenze) in quanto ambedue sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege 1497/1930 e vincolo architettonico ex lege 364/1909 (**Doc. n. 9**).

Purtroppo la domanda dell'Educandato è stata esclusa mentre quella della Regione Toscana ad oggetto la Villa Medicea di Careggi è stata ammessa a

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

finanziamento per € 1.084.545,00.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS LEGGE 241/90

Ferme restando le gravi illegittimità evidenziate, la comunicazione di esclusione della domanda di finanziamento presentata dall'Educandato non è stata preceduta dal preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90, con l'esposizione delle ragioni ostative alla concessione del contributo.

L'omissione ha, quindi, privato l'Educandato della facoltà di partecipare al procedimento amministrativo, negando in concreto ogni forma di contraddittorio ed impedendo ogni opportuna integrazione istruttoria relativa a qualità e requisiti già esistenti in capo al ricorrente, come è stato compiutamente evidenziato nei paragrafi precedenti.

ISTANZA CAUTELARE

Le argomentazioni sin qui esposte ed alle quali il ricorrente si riporta attestano la sussistenza del doppio requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Per quanto concerne il *periculum in mora* la ricorrente, nelle more del giudizio di merito, si vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di accedere ad un finanziamento e quindi di poter realizzare un particolare ed importantissimo intervento rilevante per la città di Firenze ma ancor di più per gli studenti che frequentano le scuole secondarie presso la Villa Medicea del Poggio Imperiale.

L'accoglimento dell'istanza cautelare sarebbe poi funzionale alla immediata fissazione dell'udienza di merito secondo quanto previsto dal D. L.

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

16.06.2022 n. 68, nel caso di controversie ad oggetto finanziamenti del PNRR.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento dell'istanza cautelare.

DOMANDA RISARCITORIA

Si formula sin d'ora domanda di risarcimento danni nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio di merito, le risorse di cui all'Avviso non fossero più disponibili in quanto già collocate attraverso la definizione e stipula dei relativi contratti con i progetti ammessi a finanziamento.

La domanda risarcitoria corrisponde all'importo del finanziamento richiesto, con riserva sul punto della relativa attività istruttoria.

ISTANZA ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Si è provveduto a notificare il ricorso a tre controinteressati ma in considerazione del numero rilevante degli stessi rispetto ai provvedimenti impugnati, si chiede ai sensi dell'art. 41 CPA, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità che saranno indicate.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione dell'efficacia, i provvedimenti impugnati.

In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso e dell'annullamento degli atti impugnati, si chiede la condanna del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, al risarcimento del danno nella misura del finanziamento richiesto e quindi per €

STUDIO LEGALE

Avv. Enrico Palasciano – Avv. Raffaele Tortorelli

Firenze viale Belfiore 33 - 50144 tel. 055363045 -fax 055362136

1.757.000.000,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed accertata a seguito di espletanda consulenza.

Si producono:

- 1) Copia prot. n. 2056 del 03.06.2022 Ministero Cultura;
- 2) Avviso Pubblico presentazione Proposte Ministero Cultura del 30.12.2021;
- 3) Decreto n. 504 del 21.06.2022 Ministero Cultura approvazione graduatoria ed allegati;
- 4) Copia provvedimento Unesco del 26.06.2013 ed allegati;
- 5) Copia domanda di finanziamento Educandato;
- 6) Copia PEC Educandato del 21.06.2022;
- 7) Copia raccolta FAQ Ministero Cultura;
- 8) Copia certificazione vincolo architettonico Villa Medicea Poggio Imperiale - Firenze;
- 9) Copia vincoli Villa Medicea di Careggi – Firenze.

Con vittoria delle competenze professionali.

Si dichiara che il contributo unificato versato è di € 650,00.

Con ossequio.

Firenze, 31 agosto 2022

(Avv. Enrico Palasciano)

(Avv. Raffaele Tortorelli)